



# **COMUNE DI MONTIRONE**

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

---

## **REGOLAMENTO PARCHI, AREE VERDI ED ATTREZZATE DEL COMUNE DI MONTIRONE**

Approvato con delibera di consiglio nr. 23 del 30/05/2023



# COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

---

## SOMMARIO

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2 - ORARI.....	3
ART. 3 - NORME GENERALI .....	3
ART. 4 - ACCESSO CON VEICOLI O ANIMALI .....	4
ART. 5 - USO DELLE ATTREZZATURE.....	5
ART. 6 - AREE ATTREZZATE PER LO SPORT .....	6
ART. 7 - NORME AGGIUNTIVE SPECIFICHE PER LO SKATEPARK.....	6
ART. 8 - SANZIONI .....	7
ART.8 BIS - SANZIONI .....	7



# COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

---

## ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle aree verdi in generale, ed in particolare delle attrezzature, anche ludiche e sportive, in queste installate, nonché lo svolgimento delle attività all'interno delle stesse presenti sul territorio dell'Aggregazione.
2. Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi pubblici.
3. Ulteriori scopi sono:
  - a. salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
  - b. salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienicosanitarie;
  - c. coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi nel rispetto della quiete pubblica;
  - d. promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.
4. I fruitori delle aree dovranno sempre improntare il proprio comportamento al rispetto verso le persone e l'ambiente evitando di recare disturbo in qualsiasi modo alla quiete di coloro che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte dai parchi, dai giardini pubblici e dalle aree verdi comunali.
5. L'Amministrazione si riserva di utilizzare, in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni. La Giunta comunale potrà proporre, di volta in volta e su specifica richiesta, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento, purché non in contrasto con le finalità del presente Regolamento.
6. Con l'approvazione del presente regolamento è abrogata ogni previsione incompatibile con lo stesso.

## ART. 2 - ORARI

1. Salvo diversa indicazione l'utilizzo delle aree attrezzate per attività sportive quali piastre da gioco sportivo o skatepark e assimilabili è consentito tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

## ART. 3 - NORME GENERALI

1. Rispettare la natura: è sempre vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo. È altresì vietato calpestare le aiuole, danneggiare i tappeti erbosi, arbusti e seminati, recidere o asportare fiori o altre essenze vegetali. E' proibito distribuire cibo per animali, compresi volatili, cani o gatti randagi. È fatto assoluto divieto di sopprimere, catturare o molestare



# COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

---

gli animali selvatici, pertanto è proibito entrare o circolare con armi e/o strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi, salvo non si tratti di attività espressamente autorizzata dall'Amministrazione

2. Rispettare le strutture: è vietato arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate o sulle recinzioni, nonché sui pali d'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare o imbrattare in qualsiasi modo le strutture e qualsiasi altra attrezzatura presente o installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio. Sono vietate le affissioni di manifesti, imbrattare con scritte, applicare adesivi di qualsiasi genere ai giochi, agli arredi urbani, sui muri, sui segnali, cartelli o altri mezzi pubblicitari autorizzati. Senza specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione non possono essere collocati striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari, ed è vietata la pubblicità sonora o il volantinaggio.

3. Rispettare le persone: è vietato l'ingresso a venditori ambulanti, salvo non siano autorizzati dall'Amministrazione, ed è altresì vietato l'ingresso a questuanti o persone moleste, ubriache o abbigliate in modo tale da destare turbativa alla morale o ai minori. E' sempre vietato svolgere attività commerciale di qualsiasi genere, ovvero pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione del Comune. È proibito immergersi nelle fontane o effettuare lavaggi di veicoli, stoviglie, indumenti o comunque usare le fontane in maniera impropria. E' sempre vietato bivaccare o pernottare, nonché utilizzare amplificatori e/o strumenti sonori o musicali a volume tale da disturbare la quiete pubblica con emissioni acustiche eccessive.

4. Rispettare gli spazi comuni: è vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ovvero senza rispettarne le prescrizioni date dall'ufficio competente al momento del rilascio. È altresì vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde pubblico, dislocandovi oggetti che possano costituire insidia o pericolo alla incolumità delle persone. L'uso di aree e strutture per manifestazioni a scopi commerciali è subordinato ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dall'Amministrazione con le prescrizioni dell'ufficio competente, mentre per le attività amatoriali o di socializzazione senza scopo di lucro tale autorizzazione non è richiesta. E' proibito svolgere attività incompatibili con le finalità del parco o dell'area verde attrezzata, gioco o sportiva.

5. Rispettare le norme di sicurezza: è vietato bere bevande alcoliche, ovvero introdurre e/o consumare alimenti o bevande in contenitori di vetro o ceramica. E' vietato abbandonare o gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti, dove non possono essere conferiti rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura. È altresì vietato, ad eccezione delle aree appositamente dedicate ed attrezzate per pic-nic e barbecue, fuochi o barbecue, ovvero gettare fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.

## ART. 4 - ACCESSO CON VEICOLI O ANIMALI

1. E' sempre vietato l'accesso ai parchi, giardini pubblici o aree adibite a verde pubblico, aree attrezzate e assimilabili con qualsiasi mezzo motorizzato, anche se elettrico, fatta eccezione per i veicoli destinati al trasporto delle persone disabili, mezzi di polizia o soccorso, ovvero destinati alla manutenzione o pulizia se specificatamente autorizzati.

2. Fatta eccezione per le aree a ciò espressamente destinate e quindi per queste attrezzate, è sempre vietata la circolazione di biciclette, skateboard, monopattini, rollerblade o pattini a rotelle all'interno dei parchi, aree verdi o attrezzate in genere se



# COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

---

non espressamente autorizzati da apposita segnaletica e comunque sempre e solo sui viali e sentieri a ciò destinati. Negli altri casi è consentita la sola circolazione delle biciclette condotte a mano ovvero le biciclette, macchinine, tricicli, monopattini o pattini a rotelle in uso a bambini di età inferiore agli 8 anni, che dovranno in questo caso essere sempre accompagnati da persone adulte addette alla loro sorveglianza.

3. I cani possono accedere ai parchi ed aree verdi esclusivamente se condotti al guinzaglio ed eventuale museruola se l'indole dell'animale lo richiede. Ad eccezione dei cani guida per le persone prive della vista o comunque invalide è sempre vietato l'accesso degli animali alle aree gioco per i bambini o le zone attrezzate per attività sportive o motorie, comprese quelle immediatamente limitrofe alle stesse, con qualsiasi animale, se non mantenuto all'interno di idonea sportina. Al di fuori delle aree a ciò destinate è sempre vietato lasciare animali liberi o incustoditi.

4. I conduttori di animali devono sempre avere al seguito mezzi idonei a rimuovere le deiezioni prodotte dal proprio animale, con l'obbligo di esibire tali strumenti a richiesta del Pubblico Ufficiale. I conduttori dovranno inoltre provvedere all'immediata pulizia e rimozione delle deiezioni stesse, ovunque si trovino, smaltendole nei cestini portarifiuti.

## ART. 5 - USO DELLE ATTREZZATURE

1. È vietato utilizzare impropriamente arredi ed attrezzature, ovvero in modo, luogo o per finalità diverse da quelle originali per le quali è stata installata. Conseguentemente è vietato utilizzare le panchine sedendo sullo schienale o appoggiando i piedi sul sedile, ovvero ingombrandole con abiti ovvero oggetti di qualsiasi genere, nonché spostarle o comunque utilizzare impropriamente strutture, arredi o attrezzature di qualsiasi tipologia presenti. Nelle aree destinate ai giochi dei minori è sempre vietato fumare.

2. Le attrezzature ludiche possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse.

3. Il libero uso da parte dei minori di giochi e attrezzature ludiche o sportive, nonché del materiale posto a sicurezza anticaduta delle strutture stesse, è posto sotto l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia e che devono garantirne la costante sorveglianza. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di incidenti e/o infortuni cagionati dall'uso improprio della struttura o da parte di minore non sottoposto a sorveglianza da parte di un adulto.

4. Eventuali danni agli elementi strutturali o di arredo causati da comportamenti scorretti, negligenza o dolo saranno interamente addebitati all'autore del fatto, fatta salva l'applicazione eventuale delle sanzioni penali previste. E' dovere di tutti gli utilizzatori mantenere la struttura pulita e ordinata.

5. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, salvo diverse disposizioni o accordi tra l'Amministrazione stessa e Associazioni o privati. Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzione su giochi, arredi o strutture, queste saranno adeguatamente segnalate e il loro uso è interdetto fino al loro corretto ripristino. Giochi, arredi o strutture che presentassero malfunzionamenti, rotture ovvero non risultassero sicuri e/o agibili, dovranno essere immediatamente segnalati all'Amministrazione e non più utilizzati fino ad avvenuta riparazione o verifica da parte degli uffici preposti.



# COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

---

## ART. 6 - AREE ATTREZZATE PER LO SPORT

1. Per ragioni di sicurezza e conformità delle strutture, nelle aree attrezzate per lo sport possono essere esercitate esclusivamente le attività sportive o motorie per le quali l'area è stata originariamente progettata e destinata, desumibili dalla forma delle strutture e/o degli arredi installati, nonché dall'eventuale segnaletica presente. Ogni attività sportiva diversa o incompatibile con le strutture appositamente installate, è sempre vietata, salvo diversa indicazione. E' sempre vietato danneggiare, modificare o spostare le strutture fisse presenti, così come introdurre altre attrezzature fisse o mobili che possano costituire ingombro, intralcio, pericolo, insidia o comunque occupare anche solo parzialmente l'area in questione.
2. Per ragioni di sicurezza all'interno delle aree attrezzate per le attività sportive o motorie è sempre vietato accedere con oggetti potenzialmente pericolosi in caso di caduta o rottura, comprese bottiglie o contenitori per alimenti o bevande, che possano dare origine a cocci o residui taglienti. Non è inoltre consentito l'accesso e/o il transito all'interno delle aree in questione alle persone non impegnate nell'attività sportiva o motoria, pertanto spettatori o accompagnatori dovranno stazionare all'esterno delle stesse.
3. E' sempre vietato l'accesso e l'utilizzo delle attrezzature sportive in caso di pioggia, neve, ghiaccio o condizioni meteorologiche avverse in grado di rendere l'esercizio dell'attività potenzialmente pericoloso. I fruitori delle aree hanno comunque l'obbligo, prima di procedere all'utilizzo delle stesse, di effettuare una ricognizione per verificarne funzionalità e sicurezza, nonché la presenza di altri utilizzatori e/o condizioni che ne impediscano anche temporaneamente l'uso, attendendo che vengano meno le condizioni ostative. All'interno delle aree attrezzate pavimentate e circonscritte, ovvero in prossimità di attrezzi sportivi quando vi siano persone impegnate nell'attività, è sempre vietato fumare.
4. E' sempre vietato gridare o produrre rumori e schiamazzi non compatibili con la legittima attività svolta, e comunque arrecare disturbo alle vicine abitazioni, o ingenerare fastidio agli altri avventori anche mediante eventuali apparecchiature di riproduzione sonora a qualsiasi scopo utilizzate se non preventivamente autorizzate. Il volume di qualsiasi emissione sonora dovrà quindi essere ulteriormente ridotto nelle giornate festive e/o nelle ore destinate al riposo delle persone, in particolare quelli serali o notturni e dalle ore 12.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni.
5. L'Amministrazione non è responsabile per danni, anche fisici, agli utilizzatori delle aree attrezzate causati dall'uso improprio della struttura, dal mancato uso di eventuali dispositivi di protezione individuale previsti per la disciplina posta in essere o comunque dalle norme di comune prudenza e buon senso.

## ART. 7 - NORME AGGIUNTIVE SPECIFICHE PER LO SKATEPARK

1. I veicoli non a motore quali biciclette bmx, skateboard, rollerblade, pattini a rotelle, monopattini e similari, possono circolare all'interno delle aree loro destinate e sui percorsi a queste adducanti, sempre mantenendo una condotta prudente e votata ad evitare incidenti e infortuni. E' sempre vietato transitare con tali veicoli al di fuori degli spazi e percorsi consentiti e loro destinati.
2. L'area individuata per la circolazione dei suddetti veicoli è destinata ad un uso sportivo-ricreativo, finalizzato all'apprendimento e alla pratica di quelle attività, e non è consentito in alcun modo l'uso della pista o delle rampe per altre discipline.



# COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

---

3. E' vietato stazionare, transitare ovvero occupare in qualsiasi modo e con qualsiasi attrezzo/oggetto le aree limitrofe a piste o rampe, e gli spettatori dovranno adeguare la loro distanza da queste in modo da garantire la propria incolumità in caso di perdita di controllo del mezzo o caduta dell'atleta. Non è mai consentito l'attraversamento delle piste o lo stazionamento da parte di chi non sia impegnato nell'attività ludico-sportiva.

4. Ai minorenni è consentito l'uso della struttura sotto la responsabilità di un adulto, mentre per i minori degli anni 12 l'accesso e l'uso sono permessi solo se accompagnati e sotto la vigilanza costante di un adulto maggiorenne.

5. L'accesso e l'uso delle piste è sempre vietato in caso di pioggia, neve, ghiaccio o condizioni meteorologiche avverse, e comunque per coloro che non indossino adeguate attrezzature protettive quali casco, ginocchiere, parapolsi, paragomiti ecc. Gli utilizzatori che verranno sorpresi a non fare uso del casco protettivo, oltre all'eventuale sanzione, saranno immediatamente allontanati.

6. Non è consentito introdurre attrezzature personali fisse o mobili quali coni, rampe, ostacoli, bandierine ecc. che possano costituire ingombro o insidia per gli altri utenti. E' altresì vietato utilizzare cere o lubrificanti sulle strutture o attrezzature, nonché fumare o tenere comportamenti scorretti o imprudenti nei confronti delle altre persone, utilizzare apparecchi acustici o cuffie tali da limitare l'udito, e comunque utilizzare l'impianto in modo imprudente. 7. E' fatto obbligo ai fruitori o ai loro accompagnatori se minori, prima di utilizzare le piste o le rampe, di effettuare una ricognizione per verificarne funzionalità e percorribilità, anche in rapporto alla presenza di ostacoli e/o altri utilizzatori, comunque riportando il grado di difficoltà delle stesse alle proprie capacità tecniche ed atletiche. In caso di emergenza sanitaria è compito di tutti gli utilizzatori presenti attivarsi per effettuare immediatamente la chiamata al numero unico 112.

## ART. 8 - SANZIONI

1. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligato al pagamento della sanzione amministrativa, determinata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689. Per particolari fattispecie, individuate nell'allegato 1, la sanzione viene graduata da un minimo ad un massimo come indicato nell'allegato stesso. Prima di poter addivenire al pagamento in misura ridotta il trasgressore o chi per esso dovrà prima provvedere al risarcimento di eventuali danni al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco, come quantificato dal competente ufficio.

2. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

3. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, fatta comunque salva l'applicabilità delle norme penali o amministrative speciali, eventualmente previste nell'ordinamento giuridico nazionale o locale.

## ART.8 BIS - SANZIONI



# COMUNE DI MONTIRONE

## Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

---

Art. 2 comma 2: Chiunque utilizza le aree attrezzate per attività sportive al di fuori degli orari consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 100,00.

Art. 3 comma 1 primo periodo: Chiunque viene sorpreso a salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo, ovvero intento a calpestare le aiuole, danneggiare i tappeti erbosi, arbusti e seminati, recidere o asportare fiori o altre essenze vegetali, colto a distribuire cibo per animali, compresi volatili, cani o gatti randagi è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 100,00 previo pagamento dei danni causati come quantificati dal competente ufficio.

Art. 3 comma 1 secondo periodo: Chiunque viene sorpreso nell'atto di sopprimere, catturare o molestare gli animali selvatici, ovvero senza autorizzazione a circolare con armi e/o strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 250,00, fatta salva l'applicazione di eventuali normative penali o speciali.

Art. 3 comma 2: Chiunque viene sorpreso ad arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate o sulle recinzioni, nonché sui pali d'illuminazione e simili, ovvero a danneggiare o imbrattare in qualsiasi modo le strutture e qualsiasi altra attrezzatura presente o installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio anche mediante affissione di manifesti, scritte o adesivi di qualsiasi genere, oppure senza specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione colloca striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari, o effettua pubblicità sonora o volantinaggio è punito con la sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 250,00 previo pagamento dei danni causati come quantificati dal competente ufficio e/o al ripristino delle condizioni preesistenti con asportazione di quanto illecitamente posizionato e fatta salva l'applicazione di eventuali normative speciali o penali.

Art. 3 comma 3: Chiunque esercita attività di vendita ambulante o di intrattenimento pubblico senza specifica autorizzazione, ovvero è sorpreso in stato di ubriachezza o in abbigliamento o atteggiamenti idonei a turbare la pubblica morale, oppure ancora intento ad esercitare la questua all'interno dell'area verde, o anche viene colto mentre si immerge, deterge o lava nelle fontane, bivacca, pernotta o utilizza amplificatori e/o strumenti sonori o musicali a volume tale da disturbare la quiete pubblica con emissioni acustiche eccessive, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 100,00 con obbligo di interruzione immediata dell'attività e diffida con allontanamento dal luogo della commessa violazione.

Art. 3 comma 4: Chiunque occupa, anche temporaneamente, il suolo o le aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ovvero senza rispettarne le prescrizioni date dall'ufficio competente al momento del rilascio è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. 250,00 euro previa immediata rimozione dell'occupazione e rimissione in pristino dell'area.

Art. 3 comma 5 primo periodo: Chiunque viene colto nell'atto di bere bevande alcoliche, ovvero introduce o consuma alimenti o bevande in contenitori di vetro o ceramica, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 50,00. Art. 3 comma 5 secondo periodo: Chiunque viene colto nell'atto di abbandonare o getta carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti, o conferisce rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura, accendere barbecue al di fuori delle aree a ciò dedicate e attrezzate, ovvero accendere fuochi,





# COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

---

gettare fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 250,00.

Art. 4 comma 1: Chiunque sia colto in condotta o alla guida di veicolo a motore, anche elettrico, non autorizzato all'interno del parco, giardino pubblico o area adibita a verde pubblico, area attrezzata o assimilabile è soggetto a sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 250,00.

Art. 4 comma 2: Chiunque sia colto in condotta di bicicletta, skateboard, monopattino, rollerblade o pattini a rotelle all'interno dei parchi, aree verdi o attrezzate in genere se non espressamente autorizzati da apposita segnaletica e comunque al di fuori dei percorsi a questi veicoli destinati è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 100,00. Alla stessa pena soggiace il trasgressore esercente la 7 postestà genitoriale di un minore degli anni 8 che consenta a quest'ultimo di circolare senza la costante sorveglianza di un adulto.

Art. 4 comma 3: I conduttori di cani che non mantengono al guinzaglio il proprio animale, ovvero non lo dotano di museruola se di indole mordace, oppure ancora accedano alle aree gioco per bambini o attrezzate per le attività sportive o motorie, anche nelle zone immediatamente adiacenti, con qualsiasi animale non opportunamente rinchiuso in adeguato trasportino, e comunque lasciano liberi o incustoditi animali al di fuori delle aree a ciò destinate sono soggetti alla sanzione amministrativa con P.M.R. euro 100,00.

Art. 4 comma 4: I conduttori di animali che non hanno al seguito i mezzi idonei a rimuovere le deiezioni prodotte dal proprio animale, ovvero non le esibiscono a richiesta del Pubblico Ufficiale e/o non provvedono all'immediata rimozione e pulizia del suolo dalle deiezioni del proprio animale, sono soggetti alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 150,00. Art. 5 comma 1: Chiunque utilizzi impropriamente arredi ed attrezzature, ovvero in modo, luogo o per finalità diverse da quelle originali per le quali è stata installata come per esempio sedendo sullo schienale delle panchine o appoggiandovi i piedi sul sedile, ovvero ingombrandole con abiti oppure oggetti, ovvero è sorpreso a fumare all'interno di un'area gioco per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 50,00.

Art. 5 comma 2: Chiunque, incaricato della sorveglianza di un minore consente a quest'ultimo l'uso o l'accesso alle aree attrezzate destinate ad attività motoria o sportiva senza accompagnarlo o comunque senza vigilarne attentamente l'attività, ovvero maggiore degli anni 14 o comunque di età superiore a quelle previste per l'utilizzo delle attrezzature o dei giochi li utilizza ugualmente, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 50,00. Art. 5 comma 4: Chiunque utilizzi le attrezzature in modo scorretto o negligente, oppure la insozza in qualsiasi modo, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 100,00 previo ripristino e pulizia alle condizioni precedenti.

Art. 5 comma 5: Chiunque utilizzi attrezzature nonostante la segnalazione che la stessa è soggetta a manutenzione, guasta o inagibile, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 50,00.

Art. 6 comma 1: Chiunque utilizza aree attrezzate per determinate attività sportive o motorie effettuando attività diverse da quelle per cui l'area è stata originariamente attrezzata, ovvero danneggia, modifica o sposta le strutture presenti, oppure ne introduce altre attrezzature costituenti ingombro, intralcio, pericolo, insidia o comunque occupazione non autorizzata, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. euro 100,00, previa immediata cessazione dell'attività e allontanamento dall'area.



# COMUNE DI MONTIRONE

## Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

---

Qualora la violazione sia commessa in concorso da più persone, queste risponderanno ciascuno singolarmente della violazione.

Art. 6 comma 2: Chiunque accede all'interno delle aree attrezzate per le attività sportive o motorie con oggetti potenzialmente pericolosi in caso di caduta o rottura, ovvero transita o staziona all'interno delle stesse senza essere impegnato nell'attività sportiva o motoria, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. euro 25,00.

Art. 6 comma 3: Chiunque utilizzi le attrezzature nelle aree gioco o comunque attrezzate in caso di pioggia, neve, ghiaccio o condizioni meteorologiche avverse in grado di rendere l'esercizio dell'attività potenzialmente pericoloso, ovvero all'interno delle stesse se pavimentate e circoscritte, o in prossimità di attrezzi sportivi quando vi siano persone impegnate nell'attività, è colto intento a fumare, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. di euro 50,00.

Art. 6 comma 4: Chiunque grida o schiamazzi, ovvero produca rumori in modo non compatibile con la legittima attività svolta, e così arreca disturbo alle vicine abitazioni o ingenera fastidio negli altri avventori, anche mediante apparecchiature di riproduzione sonora non autorizzate, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. di euro 100,00. Qualora il disturbo avvenga in orario serale o notturno, in giornata festiva o durante l'orario destinato al riposo, il P.M.R. è di euro 200,00, previa immediata interruzione dell'attività e allontanamento dall'area.

Art. 7 comma 1: chiunque acceda alle piste e rampe con veicoli non conformi, ovvero mantiene una guida imprudente o pericolosa per gli altri utilizzatori oppure circola su percorsi non idonei o a ciò destinati, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. di euro 100,00, previa immediata interruzione dell'attività e allontanamento dall'area. Alla stessa sanzione soggiace chi utilizzi l'impianto per finalità diverse da quelle per il quale è stato concepito.

Art. 7 comma 2: Chiunque staziona, transita oppure occupare le aree limitrofe a piste o rampe, ovvero non mantiene una distanza di sicurezza dalle stesse o attraversa o staziona sulle piste senza essere impegnato nell'attività ludica o sportiva è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. di euro 50,00.

Art. 7 comma 3: Chiunque utilizzi l'impianto in caso di pioggia, neve, ghiaccio o condizioni meteorologiche avverse, ovvero senza indossare adeguate attrezzature protettive è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. di euro 100,00.

Art. 7 comma 4: Chiunque introduca attrezzature personali che possano costituire ingombro o insidia per gli altri utenti, ovvero utilizza cere o lubrificanti sulle strutture o sulle attrezzature, oppure ancora fuma o si comporta in modo scorretto o imprudente, o anche utilizza apparecchi acustici o cuffie tali da limitare l'udito, è soggetto alla sanzione amministrativa con P.M.R. entro 60 gg. di euro 100,00.